

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE

Il commento alle bozze del nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione (pagina aggiornata a giugno 2024)

Siamo tutti in "trepidante" attesa del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, un documento che accorperà i vari accordi attualmente emanati costituendo quindi un "accordo quadro" o un "testo unico degli accordi stato regioni" sulla formazione. Trepidazione, curiosità, speranze da parte di tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro su un documento che tratterà le modalità, le durate e più in generale alcuni elementi fondamentali per una formazione efficace e di qualità per lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza, addetti all'uso di attrezzature di lavoro, addetti alle attività in spazi confinati.

L'attesa che si sta prolungando oltre i termini previsti (il nuovo Accordo sulla formazione avrebbe dovuto essere pubblicato entro giugno 2022) fa nascere voci tra le più varie su quelle che saranno le indicazioni del nuovo "Testo unico sulla formazione".

Oltre alle voci, circolano anche bozze più o meno ufficiali, tra le quali una sembra essere quella definitiva che verrà approvata e pubblicata nei prossimi mesi.

Di seguito il riassunto delle novità che verranno introdotte con il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e rintracciabili in questa "bozza definitiva".

LE NOVITÀ PRESENTI NELLA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO: I SOGGETTI FORMATORI

QUALI NOVITÀ IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI?

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI?

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI?

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO?

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)?

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER I COORDINATORI CSP/CSE?

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI?

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008?

CHE NOVITÀ SULLO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI?

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Associazione di Promozione Sociale

Centro di Formazione @ Sicurezza

Via Alfonso Salvalai, 20 Bussolengo VR CF 93244460239

Tel. 3389797026 /3477997791 e-mail. formsicur@gmail.com fax. 02700526695 www.centroformazione.org

LE NOVITÀ PRESENTI NELLA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO: I SOGGETTI FORMATORI

La bozza del nuovo accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:

Istituzionali

Accreditati

Altri soggetti, tra i quali: Organismi Paritetici, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui si configurino come erogatori diretti di formazione

I **soggetti formatori "Accreditati"**, oltre che in possesso dell'accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno **tre anni di esperienza** documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Limitatamente ai corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo requisito dell'accreditamento regionale.

A parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza del nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

Relativamente agli **Organismi Paritetici**, la bozza precisa che fanno parte dei soggetti formatori gli enti che sono iscritti nel repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del DM 171/2022.

Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;

la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;

il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

Il nostro commento

La definizione delle caratteristiche dei soggetti formatori costituisce una novità rispetto alle indicazioni presenti nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, in quanto, secondo l'accordo in vigore, per svolgere la formazione dei soggetti appena elencati non è richiesto alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, oggi, la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti può essere organizzata da chiunque, purché svolta da docenti qualificati ai sensi del D.l. 6/3/13. Interessante anche la previsione di richiedere, oltre all'accreditamento regionale, anche un'esperienza in materia di formazione sulla sicurezza: resta da comprendere quali saranno le strade percorribili per acquisire questa esperienza, non potendo erogare la formazione in assenza della stessa.

**Associazione di Promozione Sociale
Centro di Formazione @ Sicurezza**

Via Alfonso Salvalai, 20 Bussolengo VR CF 93244460239

Tel. 3389797026 /3477997791 e-mail. formsicur@gmail.com fax. 02700526695 www.centroformazione.org

Altra novità apprezzabile che interessa gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori riguarda la definizione di "strutture formative di loro diretta emanazione" tramite le quali effettuare le attività di formazione: si tratta di strutture di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

QUALI NOVITÀ IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI?

Rispetto alle disposizioni attuali, il **numero massimo di partecipanti** ad ogni corso **sarà** diminuito da 35 a 30 e nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:5 (1 docente per 5 allievi), è invece di 1:6 quello indicato nell'Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.



In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l'attestato del corso.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un "**Verbale delle verifiche finali**", su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l'Accordo sulla formazione indica gli elementi minimi, ossia:

dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;

dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);

elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;

luogo e data della verifica finale;

sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;

esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

Per tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato il "**Fascicolo del corso**", su supporto cartaceo o elettronico.

È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Tutte le novità introdotte in questo punto sono condivisibili e vanno nella direzione di migliorare la qualità della formazione. Può risultare discutibile concedere la possibilità di una frequenza ridotta al 90% su tutti i corsi di formazione, tuttavia nella pratica è frequente che un partecipante non sia costantemente presente in aula, anche solo per soddisfare le proprie "pause fisiologiche", o in videoconferenza (si pensi ad una caduta della connessione di qualche minuto): in quest'ultimo caso, mantenendo l'obbligo di presenza al 100% del corso, il rigoroso tracciamento della connessione indicherebbe il non raggiungimento della durata minima prevista per il corso.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi precedentemente esposti.

In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Il nostro commento

Non vi sono novità rispetto al precedente accordo e ai successivi chiarimenti.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono invariate rispetto a quanto indicato nell'accordo del 21/12/2011.



Per i corsi di aggiornamento della formazione specifica non sembrano esserci variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

Il nostro commento

Alla fine, per quanto riguarda i lavoratori, rimane sostanzialmente tutto invariato rispetto all'Accordo del 21/12/11. Non sono state apportate modifiche, mantenendo anche la suddivisione in classi di rischio in funzione del codice ATECO dell'azienda.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI?

Come già previsto, il corso integrativo per preposti sarà accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori. Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima



**Associazione di Promozione Sociale
Centro di Formazione @ Sicurezza**

Via Alfonso Salvalai, 20 Bussolengo VR CF 93244460239

Tel. 3389797026 /3477997791 e-mail. formsicur@gmail.com fax. 02700526695 www.centroformazione.org

di **12 ore** (nell'accordo attualmente in vigore le ore minime di formazione sono 8). Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.

Il corso è valido anche in riferimento agli obblighi di formazione ai sensi dell'art. 97 "Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria", comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.

Per i corsi di **aggiornamento** sembra confermata la **periodicità biennale**, come previsto dalla Legge 215/2021, con durata minima pari a 6 ore.

Il nostro commento

Il legislatore ha colto l'importanza di questa figura e la necessità che sia formata adeguatamente: in tal senso, è il nostro giudizio non può che essere positivo, viene previsto un aumento delle ore di formazione, da 8 a 12. Va detto che, considerando gli argomenti da trattare, che vanno da aspetti giuridici a tematiche relative alla comunicazione, le attuali 8 ore risultano "strette" e questo emerge sia dai commenti dei docenti che dei partecipanti a questi corsi di formazione.

È positiva anche la riduzione della frequenza di aggiornamento, da 5 anni a 2 anni.

Infine troviamo molto interessante e importante che il legislatore abbia voluto esplicitare i contenuti della formazione prevista dall'art.97 del D. Lgs. 81/08 per i datori di lavoro, dirigenti e preposti: un'ottima previsione di legge che spesso, nella pratica, non trova una corretta applicazione.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI?

Secondo quanto previsto dalla bozza del nuovo Accordo sulla formazione, il corso di formazione per dirigenti dovrebbe **ridursi dalle attuali 16 ore a 12 ore**, e verrà previsto un **modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore** per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.



Per i corsi di aggiornamento resta invariata l'indicazione della periodicità quinquennale con

durata minima pari a 6 ore.

Il nostro commento

Non possiamo che essere dubbiosi sulla riduzione delle ore di formazione a carico dei dirigenti: figura importantissima, sia per la sua possibilità di agire direttamente sulla tematica della sicurezza, sia perché, considerando il ruolo e la posizione nell'organigramma, può rappresentare un soggetto che stimola o rinforza l'azione del datore di lavoro. Peraltro, gli argomenti da trattare nel corso sono molti e richiedono un tempo certamente superiore alle 12 ore per essere sviluppati.

**Associazione di Promozione Sociale
Centro di Formazione @ Sicurezza**

Via Alfonso Salvalai, 20 Bussolengo VR CF 93244460239

Tel. 3389797026 /3477997791 e-mail. formsicur@gmail.com fax. 02700526695 www.centroformazione.org

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO?

Il nuovo accordo andrà ad introdurre, come atteso, il corso di formazione per i datori di lavoro



con durata di **16 ore** e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l'altro di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il **modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore**. Tale modulo "cantieri" è il medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione **entro 1 anno** dall'entrata in vigore del nuovo accordo.

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

Il nostro commento

L'introduzione di una formazione obbligatoria per i datori di lavoro è una novità molto positiva, che non può che essere favorevolmente accolta da chiunque si occupa di sicurezza. Non si comprende tuttavia per quale ragione sia prevista una formazione differente tra datore di lavoro e dirigente.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)?

Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione (DL SPP) e protezione dovrà seguire:

un **modulo comune di 8 ore** (che prevede anche un'esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l'azienda

ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori: Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)

Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)

Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)

Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrochimico (16 ore)

Dovrebbero quindi sparire anche in questo caso, come per la formazione dei lavoratori, le fasce di rischio basso, medio e alto. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base in modalità e-learning.

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning.

Il nostro commento

Le novità introdotte sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) destano delle perplessità: se da un lato è vero che il datore di lavoro, in quanto tale, riceverà già una formazione specifica per la sua figura (prevedibilmente di 16 ore) e che quindi la formazione per DL SPP si aggiungerà a questa, per contro, eliminare la distinzione per settori comporta una uniformità negli argomenti trattati, a prescindere dai rischi effettivamente presenti in azienda. In particolare, alcuni temi di carattere tecnico prevenzionistico potrebbero risultare trattati in modo superficiale o addirittura trascurati.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

Non si evidenziano differenze significative rispetto ai contenuti dell'accordo del 7/7/2016 per gli RSPP e ASPP. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili, ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche.



Sono indicate delle modifiche ai moduli B di specializzazione che da 4 passano a 5: la pesca è stata infatti scorporata dall'agricoltura e silvicoltura. Inoltre il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo

delle costruzioni.

Resta invariato l'obbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP.

Il nostro commento

L'attuale accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP (Accordo Stato Regioni del 7/7/16) è il più recente e certamente quello che ha minor necessità di interventi. Nel paragrafo relativo all'aggiornamento è stata riformulata la frase che indica la frequenza con cui lo stesso deve essere svolto, indicando semplicemente "con cadenza quinquennale", eliminando quindi la frase attualmente presente nell'Accordo del 7/7/16, che lascia dubbi interpretativi ed in particolare la possibilità di prevedere dei quinquenni "scorrevoli" e non fissi calcolati a partire dalla conclusione del modulo B.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER I COORDINATORI CSP/CSE?

La bozza dell'accordo prende in considerazione anche la formazione di CSP e CSE, senza introdurre variazioni a durata minima e contenuti del percorso formativo attualmente previsti dall'art. 98 e dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI?

Una delle grosse novità, che si attendeva da più di un decennio, è l'introduzione della durata e dei contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevista dal DPR 177/2011. Il corso dovrebbe avere **durata minima di 12 ore** e si compone di un modulo giuridico-tecnico e una parte pratica, con specifica dei requisiti che devono avere i docenti. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning.



Per l'aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza.

La bozza del nuovo accordo prevede inoltre che la **formazione pregressa** per addetti ai lavori in spazi confinati già svolta sia **riconosciuta**.

Il nostro commento

Finalmente! Non riusciamo ad esprimere alcun giudizio nell'immediato, ebbri dalla gioia di veder concretizzata la definizione del percorso formativo per gli addetti agli spazi confinati, prevista dal DPR 177/11!

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS. 81/2008?

Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una **specificabile abilitazione** degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 non ci sono grandi variazioni rispetto ai contenuti dell'Accordo del 22/02/2012. Nel caso di moduli di formazione pratica con più attrezzature, viene specificato che dovranno essere presenti tutte le tipologie di attrezzatura e che ogni operatore, nel corso del modulo pratico, deve utilizzarle tutte direttamente.



La vera novità è legata all'**introduzione** di corsi di formazione teorico-pratico anche per lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:

macchina agricola raccogli frutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)

caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)

carroponte: modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando

Associazione di Promozione Sociale
Centro di Formazione @ Sicurezza

Via Alfonso Salvalai, 20 Bussolengo VR CF 93244460239

Tel. 3389797026 /3477997791 e-mail. formsicur@gmail.com fax. 02700526695 www.centroformazione.org

pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carro ponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.

L'aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica.

Il nostro commento

Valutiamo positivamente l'introduzione di ulteriori attrezzature nel catalogo di quelle per le quali viene specificata una formazione "normata": bene in particolare l'inserimento del carro ponte, un apparecchio di sollevamento molto diffusa. Sarebbe auspicabile anche l'inserimento del transpallet nel novero delle attrezzature incluse nell'Accordo: anch'esso infatti è molto diffuso e presenta rischi di grave infortunio sia per il conducente che per le persone presenti nella zona di lavoro.

CHE NOVITÀ SULLO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI?

Si prevede che il test finale di apprendimento sia costituito da almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e che il partecipante debba dare almeno il 70% delle risposte corrette per superare la prova. In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.

Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà comprendere almeno 10 domande.

Il nostro commento

Bene, anzi benissimo. La verifica di apprendimento è un momento fondamentale in ogni percorso formativo, oltre che per dimostrare l'avvenuta ed efficace formazione, anche per questioni didattiche. Da anni ripetiamo che deve essere reso obbligatorio per tutti i corsi di

formazione quindi non possiamo che leggere soddisfatti questa indicazione presente nella bozza.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il soggetto formatore dovrà **comunicare tramite piattaforma telematica** agli Organi di Vigilanza l'attivazione dei corsi di formazione prima dell'attivazione del corso stesso, ad esclusione dei corsi di aggiornamento e secondo le disposizioni operanti in ciascuna regione e provincia autonoma, almeno per i corsi sulle attrezzature di lavoro e sugli ambienti confinati.

Il nostro commento

Speriamo questa previsione non si trasformi in un inutile adempimento burocratico e soprattutto che le modalità di comunicazione siano agevoli e rapide, prevedendo la possibilità di inviare i dati tramite collegamenti automatici tra i sistemi informatici per la gestione delle attività di formazione utilizzati dagli enti di formazione e la piattaforma telematica messa a disposizione dalle istituzioni.